



COMUNE DI CARPIGNANO SESIA

Provincia di Novara

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____

Sommario

Art. 1 - Oggetto del Regolamento	3
Art. 2 - Determinazione dell'aliquota	3
Art. 3 - Esenzione	3
Art. 4 - Disciplina della riscossione	3
Art. 5 - Rinvio dinamico	3
Art. 6 - Rinvio ad altre disposizioni	4
Art. 7 - Entrata in vigore	4

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'Addizionale Comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (I.R.PE.F.), di cui al D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360.

Art. 2 - Determinazione dell'aliquota

1. L'aliquota dell'addizionale comunale I.R.PE.F., che non può eccedere comunque 0,8 punti percentuali, è differenziata utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività, ed è così determinata:

Scaglione	Fascia di reddito	Aliquota massima
1	da 0 a 28.000 euro	0,72
2	da 28.001 a 50.000 euro	0,75
3	oltre 50.000 euro	0,80

2. Per gli anni successivi la predetta aliquota potrà essere variata, nel rispetto dei limiti stabiliti dalle normative vigenti, con apposita deliberazione dell'organo competente. In assenza di provvedimento, è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio, così come stabilito dall'art. 1, comma 169, della Legge 27 Dicembre 2006, n° 296.

Art. 3 – Esenzione

1. In relazione al disposto dell'art. 1, comma 3-bis del D.Lgs. 28.09.1998, n. 360, non sono previste fasce di esenzione.

Art. 4 - Disciplina della riscossione

1. Il versamento diretto al comune viene effettuato con le modalità previste dal D.M. 5 ottobre 2007 (in G.U. 23 ottobre 2007, n. 247).

Art. 5 - Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

Art. 6 - Rinvio ad altre disposizioni

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda, in quanto applicabili, alle disposizioni vigenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 7 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento è approvato in esecuzione della L. 207/2024 art. 1 commi 726-729 che differiscono dal 31 dicembre 2024 al 15 aprile 2025 il termine in base al quale le regioni possono modificare gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF per l'anno 2025 per renderle aderenti alle aliquote IRPEF vigenti dal 01/01/2025. Qualora gli enti non approvino, entro i termini stabiliti dalla legge statale (15 aprile per il 2025 e 31 dicembre per il 2026 e 2027), gli scaglioni e le aliquote, per gli anni di imposta 2025, 2026 e 2027, l'addizionale all'IRPEF si applica sulla base degli scaglioni di reddito e delle aliquote già vigenti in ciascun ente nell'anno precedente a quello di riferimento.

2. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2025 e unitamente alla deliberazione di approvazione, ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e dell'art. 14, comma 8, del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, dovrà essere inserito nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione entro il 20 dicembre dell'anno 2025 sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle Finanze .